



LEGGE DI BILANCIO 2024: NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 la **Legge 30 dicembre 2023 n. 213 - Legge di Bilancio 2024**, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**".

Si sintetizzano di seguito nella tabella le principali misure della manovra in materia lavoro e previdenza della suddetta Legge.

Novità in materia fiscale	Descrizione
Cuneo fiscale	Si prevede un esonero sulla quota dei contributi previdenziali afferenti l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro al netto del rateo di tredicesima.
Detassazione lavoro notturno e festivo dipendenti di strutture turistico-alberghiere	Dal 1° Gennaio 2024 fino al 30 Giugno 2024 si prevede il riconoscimento per i lavoratori dipendenti del settore privato turistico alberghiero (inclusi gli stabilimenti termali) un trattamento integrativo speciale pari al pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
Premi di risultato	Viene riconfermata la riduzione del 5% dell'aliquota Irpef a titolo di imposta sostitutiva sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti afferenti i premi di produttività.

Novità in materia fiscale	Descrizione
<p align="center">Decontribuzione aggiuntiva per le lavoratrici con figli</p>	<p>Si prevede un esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri di <u>tre o più figli</u> aventi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico).</p> <p>Per tali lavoratrici è pertanto riconosciuto un esonero pari 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.</p>
<p align="center">Congedo parentale: incremento dell'indennità economica</p>	<p>Viene potenziato l'istituto del congedo parentale.</p> <p>Nello specifico i genitori potranno fruire, in alternativa tra loro e per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, di un congedo indennizzato all'80% della retribuzione mensile.</p>
<p>Esonero contributivo per assunzione di donne disoccupate vittime di violenza</p>	<p>Si prevede il riconoscimento di un esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000,00 euro annui, per i datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del "Reddito di Libertà".</p> <p>Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione; - in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione), l'esonero contributivo spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione.

Novità in materia fiscale	Descrizione
<p align="center">Fringe benefit</p>	<p>Si prevede l'aumento dell'ammontare di fringe benefits esente Irpef e nello specifico viene previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un aumento del limite di esenzione da 258,23 euro a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000,00 euro per gli altri lavoratori dipendenti; - inserimento nel regime di esenzione delle somme erogate e/o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro afferenti il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
<p align="center">Pensioni</p>	<p>In ambito previdenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viene confermata la proroga di un anno della Quota 103 in base alla quale sarà possibile andare in pensione a 62 anni con 41 anni di contributi tuttavia, l'assegno pensionistico sarà calcolato secondo il metodo contributivo (non più misto) e non potrà essere superiore a 2.272,00 euro lordi al mese; - viene confermata l'opzione Donna con le attuali restrizioni, ma viene incrementato il requisito anagrafico. Si potrà accedere allo strumento a condizione che siano raggiunti i 61 anni di età e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2023; - viene prorogata l'Ape sociale fino al 31 Dicembre 2024, ma viene incrementato il requisito anagrafico. Si potrà accedere allo strumento a condizione che siano raggiunti i 63 anni e cinque mesi.